

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Costituzione Principi Fondamentali -

Art. 10 Diritto internazionale e condizione giuridica dello straniero

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali [prel. 16].

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l' estradizione dello straniero per reati politici [26; c. p. 13; c. p.p. 697 ss.].